

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti Magistrati:

SANTORO	Pres.	Pelino	Presidente
DADDABBO	Cons.	Pasquale	Componente
MORGANTE	Ref.	Daniela	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29552 del Registro di segreteria, proposto dalla Procura Regionale

contro

B Benvenuto, nato il 24 maggio 1963 a Monteroni di XXX (LE) ed ivi residente alla via Archimede n. 8, rappresentato e difeso, giusto mandato conferito in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Edoardo Santoro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cursi (LE) alla Via Don Bosci, 1;

Visto l'invito a fornire deduzioni notificato il 9.5.2009;

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 742/05/PCN del Registro della Procura regionale, notificato il 20.11.2009, con il quale la medesima Procura ha chiesto la condanna dell'odierno convenuto al pagamento in favore della Provincia di XXX della somma complessiva di € 5.000,00 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa

da determinarsi come indicato nella citazione, comunque con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell' Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con vittoria delle spese di giudizio; visto il decreto del 21.10.2009 con cui il Presidente della Sezione ha determinato in euro 3.800,00 la somma, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, dovuta dal convenuto, ove dal medesimo accettata, in applicazione del procedimento abbreviato, previsto dall'art. 55, punto 2, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

visto il decreto del 22.10.2009 con cui il Presidente della Sezione ha fissato, su istanza del Procuratore regionale, l'udienza del 15 aprile 2010;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2010, con l'assistenza del Segretario dott. Rocco De Venuto, il Relatore Ref. Daniela Morgante, l'avv. Edoardo Santoro per il convenuto e il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Dott. Carlo Picuno;

Ritenuto in

F A T T O

1. Il Procuratore regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il Sig. B Benvenuto per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore della Provincia di XXX della somma complessiva di € 5.000,00 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa da determinarsi come indicato nella citazione, comunque con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto

aumentato degli accessori per interessi e rivalutazione monetaria.

In considerazione dell'importo del danno come innanzi quantificato, la Procura ha proposto l'applicazione del procedimento abbreviato, previsto dall'art. 55, punto 2, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni cui ha fatto seguito il decreto del 21.10.2009 con cui il Presidente della Sezione ha determinato in euro 3.800,00 la somma, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria eventualmente dovuta dal convenuto in applicazione del procedimento abbreviato previsto dal richiamato art. 55, punto 2. Tale somma non è stata accettata.

Esponde nella citazione il Procuratore regionale che con nota n. 37980 del 7 maggio 2009 il Segretario Generale della Provincia di XXX ha segnalato un'ipotesi di danno erariale scaturente dalla emanazione di una determinazione con la quale il convenuto B Benvenuto, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di XXX, ha liquidato compensi a personale dipendente per lo svolgimento di attività rientranti tra i compiti d'Istituto e quindi palesemente riconducibili ai compiti ordinari del dipendente pubblico beneficiario. Ciò in assenza di alcun presupposto normativo, regolamentare e/o contrattuale e in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Trattasi della determinazione n. 75 del 30.12.2004 con la quale il convenuto ha attribuito al dr. G. B - funzionario di cat. D dipendente della medesima articolazione burocratica dell'Ente Provinciale - l'incarico di Responsabile del Progetto "Finanza Innovativa", riconoscendogli l'indennità complessiva pari ad € 5.000,00 oltre oneri ed IRAP da corrispondergli in ratei mensili da Gennaio a Dicembre 2005 ed impegnando apposito stanziamento del bilancio Provinciale. In esecuzione della citata determina l'Ente Provinciale ha provveduto ad eseguire i relativi pagamenti a favore del dr. B Giuseppe in ratei mensili dal mese di Gennaio a Dicembre 2005 incluso.

Rappresenta la Procura che il provvedimento in questione non risulta riconducibile ad alcun provvedimento regolamentare e/o contrattuale: difatti l'art. 37 del *Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi* della Provincia rimette alla esclusiva competenza del Presidente della Provincia l'eventuale affidamento di incarichi eccedenti gli ordinari compiti di ufficio solo se *"..espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa"* mentre la disciplina contrattuale all'epoca dei fatti vigente in materia di realizzazione di progetti-obiettivo prescriveva una precisa concatenazione procedurale che avrebbe dovuto culminare nell'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti-obiettivo che comportassero l'impegno di risorse proprie da parte dell'Ente.

L'operato del convenuto si porrebbe in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, i cui canoni fondamentali sono contenuti in disposizioni normative e contrattuali. L'art. 45 del d.lgs. n. 165/'01 dispone infatti che *"il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi"* principio che costituisce elemento fondamentale della *"contrattualizzazione"* del rapporto di lavoro pubblico: esso trae dal contratto le fonti pressoché esclusive della propria disciplina.

La determinazione di spesa assunta dal convenuto risulta , invece, emessa in totale spregio di tale principio generale: l'atto di spesa infatti viola le previsioni regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia in quanto con esso risulta remunerata un'attività strettamente connessa alla sfera di poteri, compiti e responsabilità propri del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.

Tale determinazione è stata peraltro adottata in violazione dell'art. 37 del CCNL di settore firmato in data 16 ottobre 2003 per il periodo 2002/2005, ai sensi del quale la corresponsione di compensi per la produttività deve essere preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati ed è effettuata in base

al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, livello di performance che deve essere oggetto di specifica certificazione dal Servizio di Controllo Interno. Ogni altra ipotesi di corresponsione di emolumenti effettuata al di fuori del trattamento economico fissato nelle previsioni contrattuali risulta non prevista e, pertanto, non è legittima.

In relazione al fatto che l'indicata delibera non sarebbe stata adottata nel rigoroso rispetto della normativa generale e contrattuale vigente e avrebbe remunerato attività che rientravano nei normali compiti di istituto del percipiente e quindi compensati con il trattamento stipendiale ordinario, il Requirente ascrive al convenuto responsabilità a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente, per un importo complessivo di € 5.000,00 coincidente con il complessivo importo indebitamente riconosciuto al citato dipendente provinciale. Tale ipotesi dannosa sarebbe ascrivibile alla condotta gravemente colposa del convenuto che avrebbe dovuto conoscere i presupposti normativi legittimanti l'erogazione *de qua* anche in relazione alle professionalità in suo possesso in qualità di Dirigente di Settore e per contro ha disposto l'erogazione di somme indebite da parte dell'Amministrazione provinciale.

2. Nella memoria depositata l'1.4.2010 il convenuto rappresenta nel merito diversi aspetti.

2.1. Contesta la sussistenza e consistenza del danno erariale addebitato, richiamando i vantaggi che sarebbero stati acquisiti dall'Amministrazione in virtù del proprio operato. Alla base del comportamento del convenuto non vi sarebbe alcuno sprezzo della normativa, quanto piuttosto necessità gestionali. Lamenta che la Procura si sarebbe soffermata sull'aspetto puramente formale della procedura senza addentrarsi sull'aspetto dell'eventuale danno sostanziale in ragione dei risultati ottenuti in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che sarebbero stati a fondamento delle scelte operate.

Infatti, dalla fine del 2003 la Provincia di XXX volle intraprendere la strada dell'innovazione tecnologica e procedimentale al fine di individuare diverse economie interne tanto nell'utilizzo delle risorse umane, quanto nell'utilizzo di risorse finanziarie e strumentali al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa. Ciò mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) messa a regime del sistema di firma digitale degli atti e dei documenti con conseguente ed immediata possibilità di visione ed utilizzo da parte degli utenti su bacheca elettronica; b) predisposizione di tutte le procedure e sistemi informativi necessari ed idonei all'utilizzo di mandati e riversali informatici; c) realizzazione del progetto " Conto consuntivo informatico" in collaborazione con la Corte dei Conti di Roma, quale unica Provincia del Sud insieme ad altri due enti a livello nazionale, Provincia di Milano e Comune di Roma; d) individuazione di nuove e più finanziariamente convenienti fonti di finanziamento dell'Ente, attraverso la gestione attiva dell'indebitamento, della liquidità disponibile con l'eventuale azione di coordinamento dei Comuni del territorio eventualmente interessati.

I Servizi Finanziari erano già stati individuati quale settore-pilota della sperimentazione degli obiettivi a) e b) negli ultimi sei mesi dell'anno 2003. Pertanto, l'Ufficio Contabilità (composto da sei unità) si sarebbe occupato della sperimentazione e messa a punto delle procedure relative ai documenti di pagamento informatici oltre che, insieme all'Ufficio Bilancio, della messa a regime della firma digitale di atti e documenti, considerato che i Servizi Finanziari sono gli ultimi ad intervenire su deliberazioni e determinazioni. L'Ufficio Bilancio (composto da cinque unità) doveva occuparsi dei contatti e della elaborazione sperimentale di nuove procedure informatiche per la trasmissione telematica del rendiconto dell'Ente, peraltro avvenuto con successo in una manifestazione pubblica presso la Corte dei Conti di Roma nei primi mesi del 2005. L'Ufficio Entrate, Tributi e Fiscalità (composto da quattro unità) doveva prendersi carico della gestione dell'obiettivo

d). Fu peraltro necessaria l'organizzazione di corsi interni per referenti contabili di ogni Servizio e Settore e di tutti i Dirigenti dell'Ente (circa 100 persone) alla fine del 2004, con il coordinamento del dott. B utilizzando tutti i suoi collaboratori del Servizio.

Di fronte a tali nuove attività il convenuto fu richiesto, da parte sia della D.G. che degli Organi politici, di organizzare adeguatamente le risorse a disposizione e di chiedere eventuale collaborazione esterna se ritenuta necessaria. La scelta del Dirigente fu quella di esaltare esclusivamente le professionalità interne dei propri collaboratori sotto il suo personale coordinamento.

Pertanto, poiché nei diversi Uffici (Bilancio, Contabilità ed Entrate) poteva contare sulla professionalità di coordinatori assegnatari di posizione organizzativa, per la nuova attività di gestione del debito, di alcuni fondi specifici e della liquidità individuò nel Dott. B la persona idonea a tale scopo, trattandosi di un funzionario laureato in Economia, abilitato alla professione di dottore commercialista e presente nell'ente da circa otto anni con funzioni di consulenza a tutti i Servizi dell'Ente in materia fiscale, tributaria e finanziaria. Stabili quindi che di tali attività si sarebbero occupati egli stesso ed il Dott. B senza ricorrere a consulenti ed esperti esterni che, in rapporto, sarebbero costati almeno 10 volte di più. All'uopo il dott. B volle dotare il suo Servizio di un software specifico per i prodotti finanziari e le conseguenti elaborazioni informatiche, pari a quelli utilizzati dagli istituti bancari ed assicurativi, al fine di acquisire una specializzazione in tali attività nell'interesse esclusivo dell'Ente. Sia il dott. B che il Dott. B studiarono procedure, sistemi e funzionamento dei mercati con i quali per la prima volta si dovevano confrontare. Tutte le operazioni condotte furono il risultato non di elaborazioni esterne propinate dall'advisor (per quanto offriva le proprie prestazioni senza alcun compenso) o dai diversi istituti con cui si veniva in contatto, ma dell'esame approfondito e consapevole delle opportunità che il mercato in quel momento offriva in stretta osservanza delle disposizioni legislative

all'epoca vigenti. Sui risultati ottenuti, si avrebbe avuto pubblicazioni di merito su diversa stampa specializzata, da parte di istituti di pubblica formazione (Formez) e attestazioni di merito dal Consiglio provinciale.

Ha poi esposto le operazioni effettuate, e tuttora in corso, con i relativi risultati ottenuti:

1 - estinzione di mutui con Cassa DD.PP. (n. 75 posizioni) per circa 60.000.000 di euro e relativa emissione obbligazionaria: passaggio dal tasso medio del 5,10% dei mutui estinti al tasso fisso del 4,732% del BOP ventennale. Risparmio: € 2.022.000 sul bilancio 2004; € 117.000 circa in conto interessi dal 2005 e per gli anni successivi. Totale vantaggio per l'Ente: € 4.200.000 circa (allegate delibera C.P. n. 46 del 13/05/2004, n. 22 del 30/05/2005, n. 32 del 6/06/2005).

2 - Operazioni di IRS (interest rate swap): fino al 2005 sarebbero stati incassati flussi positivi per circa € 4.300.000 compreso up-front iniziale. Successivamente sarebbero stati incassati dall'Ente nel 2006 € 910.000 circa, nel 2007 € 324.000 circa, nel 2008 € 290.000 circa. Il totale incassato dall'Ente fino al 2008 ammonterebbe a circa € 5.800.000. Anche nel 2009 i flussi sarebbero stati positivi anche se relativamente bassi e nel caso l'Ente volesse procedere ad una estinzione anticipata dei contratti in essere il Mark to Market attuale comporterebbe un esborso a carico dell'Ente di circa € 2.800.000; anche in tal caso, il risultato complessivo dell'operazione sarebbe positivo per circa € 3.000.000.

3 - Operazioni di gestione attiva delle liquidità: le liquidità rivenienti dalle emissioni obbligazionarie sono state investite, di concerto con le scadenze operative di pagamento dei lavori in corso cui erano destinate, in operazioni di breve e medio periodo nel seguente modo: Conto titoli speciale presso il Tesoriere; acquisto di titoli di stato a breve scadenza con alto rendimento; pronti contro termine; investimenti su polizze di capitalizzazione.

Tutte queste operazioni finanziarie hanno ottenuto i seguenti risultati:

Anno 2005 circa € 1.544.000

Anno 2006	“	1.943.000
Anno 2007	“	1.623.000
Anno 2008	“	1.455.000

TOTALE INCASSATO circa € 6.565.000

Il rendimento delle operazioni effettuate sarebbe superiore a quanto avrebbe riconosciuto la Cassa dd.pp (2% annuo) sulle somme non utilizzate oltre al maggiore esborso per interessi passivi come sopra evidenziato. Il tutto come certificato dagli allegati D1,D2,D3,D4 che rappresentano lo stralcio del conto annuale della Provincia di XXX, Titolo III parte entrata categoria 3° “ Interessi e anticipazioni su crediti” per gli anni sopra riportati.

A tale attività deve aggiungersi la convenzione stipulata con 30 Comuni del territorio provinciale per la gestione associata di operazioni finanziarie, principalmente la valutazione dell'eventuale convenienza ad estinguere alcuni mutui attraverso emissioni obbligazionarie. Tale ulteriore attività produceva entrate per le casse dell'ente € 22.500,00 per l'anno 2005 ed € 22.000,00 per l'anno 2006 come risulta dall'estratto di bilancio per accertamenti contabili per gli anni 2005 e 2006 (Allegati F1 e F2). Questa ulteriore attività, di certo non ordinaria, ha comportato acquisire la documentazione da parte di tutti i comuni, elaborare mutuo per mutuo, posizione per posizione la convenienza all'estinzione, predisporre un avviso pubblico e tutta la documentazione preliminare e conseguente, avere quotidiani contatti con Amministratori e colleghi dei vari enti. Gli Allegati G e H, recanti le comunicazioni del 2005 e del 2006 da parte dell'Agenzia di rating Fitch menzionerebbero nei punti di forza per l'assegnazione e conferma di un rating di ottimo livello la capacità manageriale della gestione finanziaria dell'Ente.

Si sarebbe quindi arrecato un danno erariale di euro 5.000,04 lorde a fronte di maggiori entrate complessive e realmente incassate superiori ai 16,5 milioni di euro. Inoltre, come

evidenziato dalle voci retributive annuali per gli anni 2005, 2006 e 2007 (Allegati I1, I2, I3), il dott. B dispose di fatto la sospensione dell'erogazione dell'indennità di specifiche responsabilità, in quanto titolare anche dell'Ufficio Retribuzioni, nei confronti del Dott. B pari ad euro 1.032,91 annuali. In sostanza il dott. B avrebbe percepito in più, rispetto agli anni precedenti e successivi, la somma di € 3.967,13 al lordo delle ritenute erariali, importo al quale ammonterebbe in realtà il danno.

Considerata un'aliquota media fiscale pari al 33%, il Dott. B avrebbe percepito per la copiosa attività svolta circa 200/220 euro netti mensili. Se il dott. B avesse considerato di retribuire questo lavoro come straordinario nessuno avrebbe gridato allo scandalo poiché la cifra è corrispondente ad un monte ore straordinarie di circa 200 annue in un Ente in cui diversi autisti percepirebbero straordinari per circa 1000 (mille) ore annue, come avrebbe rilevato in relazione al costo del personale la Sezione Controllo. Nessun professionista esperto o pool di professionisti, come accaduto nella maggior parte degli enti locali che hanno svolto le medesime attività, avrebbe fornito la propria prestazione a fronte di tale corrispettivo: a ciò aggiungasi che la Provincia di XXX non ha avuto nessun tipo di esborso per tutte le operazioni finanziarie svolte nei confronti né di professionisti, di società di consulenza e dello stesso advisor. Nel 2004, 2005 e 2006, il dott. B, essendo stato valutato fra i primi dirigenti dell'Ente, ha percepito, come indennità di risultato, circa € 800,00 lordi in più rispetto ai colleghi mediamente valutati, e € 1.500,00 lordi in più rispetto ai colleghi valutati nelle ultime posizioni. Nel 2004 egli avrebbe lavorato 218 ore in più usufruendo di soli 12 giorni di ferie, nel 2005 avrebbe lavorato 332 ore in più con 10 giorni di ferie e nel 2006 avrebbe lavorato 313 ore in più godendo di 12 giorni di ferie, come da dati rilevati meccanicamente dal sistema informativo della presenze dell'Ente. Ha quindi richiamato l'art.3 della legge 639/1996 in relazione ai vantaggi conseguiti dall'ente.

2.2. Dal punto di vista dell'osservanza degli atti e delle procedure, il convenuto

distingue tra i cd progetti obiettivo, contrattualmente previsti, ed i progetti come regolamentati dall'Ordinamento degli uffici e dei Servizi vigente all'epoca dei fatti. Il comma 9 dell'art. 10, quando disponeva che *"...il Dirigente del Servizio Ragioneria può altresì individuare i soggetti con responsabilità di progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati all'interno della struttura permanente del Servizio, con attività limitata nel tempo"*, intendeva regolamentare, solo per il Servizio Ragioneria, l'eventualità che rispetto agli obiettivi assegnati, già in corso nel 2004, si intendesse non reclutare personale esterno ma utilizzare professionalità interne al medesimo servizio. Tale norma veniva inserita tra il 2003 e il 2004 e non ci sarebbe stata alcuna necessità di tale disposizione se esclusivamente equiparata ai progetti-obiettivo contrattualmente previsti e che possono essere presentati da tutti i Servizi dell'Ente. Peraltro nei progetti obiettivo si individuano gruppi di soggetti, e non singoli soggetti responsabili, che *"dovrebbero"* in merito ad un assegnato obiettivo gestionale per quell'anno, migliorare le relative procedure attraverso lo snellimento delle attività quale risultato ultimo. Molti dei progetti approvati per centinaia di migliaia di euro avrebbero garantito somme ad alcuni dipendenti di molto superiori a quelle del Dott. B per attività infinitesimali rispetto a quanto di fatto prodotto con le attività complessive di finanza innovativa. La *ratio* del progetto obiettivo non è quella della ripetitività delle attività, ritenendo che le medesime diventino attività ordinaria una volta sperimentate attraverso un progetto. Nel caso di specie l'attività, non intesa come progetto ma come nuova attività che continua tuttora, è stata intesa nella limitazione temporale di circa un anno e mezzo: erano nuovi procedimenti, atti e relativa formazione e aggiornamento fino a quel momento estranei all'attività amministrativa dell'ente. Tanto è vero che non solo non viene più riproposta la necessità di una sua continuazione, benché le attività erano divenute di ordinaria gestione e lo sono tuttora, ma veniva anche stralciata dall'ordinamento la possibilità di ulteriore individuazione di altri

soggetti responsabili da parte del Servizio ragioneria. Quindi la norma regolamentare fu appositamente pensata per dare la possibilità di svolgere le attività progettuali all'interno dell'ente per esaltare le potenzialità intrinseche di alcuni collaboratori peraltro stimati, valutati ed ampiamente conosciuti.

Il dott. B non avrebbe avuto alcun problema a farsi approvare un simile progetto, quale progetto obiettivo, dalla Giunta e non lo ha fatto in assoluto spregio della normativa: la Giunta, il Presidente, il Consiglio provinciale e tutti gli organi di vertice dell'ente sarebbero stati periodicamente informati sullo stato delle attività avendone approvato la validità. D'altronde tutte le determinazioni, una volta apposto il visto attestante la copertura finanziaria, in automatico, attraverso il sistema del documento informatico e della firma digitale, dallo stesso sistema vengono inviate alla Direzione Generale, al Presidente, all'Assessore al ramo ed al Segretario Generale. Per quanto sopra, ha censurato il fatto che il Segretario Generale, preposto all'Ufficio controlli interni sugli atti, non abbia avuto nulla da rilevare in quel periodo. L'inserimento della norma citata nell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi fu dallo stesso Segretario concepita a tutela della legittimità degli atti. Ciò nonostante, nel 2009 egli avrebbe invece ritenuto di evidenziare un'ipotesi di danno erariale quando avrebbe avuto tutte le condizioni, informazioni ed autorità di intervenire ed eventualmente denunciare in tempi non sospetti. L'illegittimità di cui viene imputato il dott. B sarebbe quella di non aver presentato un progetto, quando in realtà si trattava della prosecuzione di nuove attività in continuo divenire. Tale progetto speciale non sarebbe equiparabile ai cd progetti obiettivo, differendo anche per la procedura. Nello stralcio allegato della relazione al rendiconto 2004, allegata in sede di deduzione, si sarebbe ipotizzata la costituzione di un "Ufficio speciale" che si occupasse di quanto effettivamente realizzato dal dott. B e dal Dott. B. Non sarebbe stato difficile ottenere i finanziamenti sia per la valenza delle operazioni effettuate da tutti conosciute ed

apprezzate e sia perché sarebbero state la causa di nuove e maggiori entrate per la Provincia. Non vi era in buona sostanza alcuna necessità di “occultare” procedimenti o somme per le attività di cui l’Ente era a conoscenza.

Conclude il convenuto di aver agito nell’esclusivo interesse dell’Ente e di diversi Comuni appartenenti al territorio, garantendo risultati ed obiettivi improntati ad una maggiore efficacia, efficienza ed economicità.

3. All’udienza del 15.5.2010 le parti hanno ribadito quanto già in atti, come da relativo verbale.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Procuratore regionale, con l’atto di citazione in epigrafe, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il Sig. B Benvenuto per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore della Provincia di XXX della somma complessiva di € 5.000,00 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., unitamente al maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento del patrimonio dell’Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell’emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all’effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con vittoria delle spese di giudizio.

L’addebito muove dalla determinazione dirigenziale n. 75 del 30 12.2004 con la quale il convenuto dott. B Benvenuto, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di XXX, ha attribuito al dr. G. B - funzionario di cat. D in servizio presso il medesimo Settore - l’incarico di Responsabile del Progetto “Finanza

Innovativa”, riconoscendogli l’indennità complessiva pari ad € 5.000,04 oltre oneri e IRAP, effettivamente erogatagli in ratei mensili da Gennaio a Dicembre 2005, su impegno a valere su un apposito stanziamento del bilancio provinciale. I suddetti compensi sarebbero stati liquidati per lo svolgimento di attività rientranti tra i compiti d’istituto del dipendente beneficiario e in assenza di alcun presupposto normativo, regolamentare o contrattuale. L’affidamento dell’incarico sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 37 del *Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi* della Provincia, che rimette alla esclusiva competenza del Presidente della Provincia “*conferi(mento) ai dipendenti della Provincia (di) incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa (comma 1). L’incarico è conferito, su proposta del Dirigente, nel rispetto dei seguenti criteri: a) inesistenza di analoga funzione interna; b) economicità rispetto ai costi dell’incarico esterno; c) espletamento al di fuori dell’orario di lavoro; d) occasionalità e temporaneità della prestazione; e) connessione alla specifica preparazione del dipendente*” (comma 3). Sarebbe stata altresì violata la disciplina contrattuale all’epoca dei fatti vigente in materia di realizzazione di progetti-obiettivo, la quale prescriveva una precisa procedura che avrebbe dovuto concludersi con l’approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti-obiettivo che comportassero l’impegno di risorse proprie da parte dell’Ente e che è invece nel caso mancata.

Il conferimento di incarichi e l’erogazione dei relativi compensi da parte del convenuto in assenza dei presupposti normativi e contrattuali legittimanti si porrebbe dunque in contrasto con il principio dell’onnicomprendività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, sancito da disposizioni normative e contrattuali, che vieta ogni altra ipotesi di corresponsione di emolumenti effettuata al di fuori del trattamento economico fissato nelle previsioni contrattuali. L’art. 45 del d.lgs. n. 165/’01 dispone infatti che “*il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti*

collettivi”, principio fondamentale della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro pubblico, in base al quale esso trae dal contratto le fonti pressoché esclusive della propria disciplina, segnatamente economica. Risulterebbe altresì violata la disciplina contrattuale della corresponsione di compensi per la produttività contenuta nell’art. 37 del CCNL di comparto del 16 ottobre 2003 per il periodo 2002/2005, ai sensi del quale la stessa deve essere preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati ed è effettuata in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, livello di performance che deve essere oggetto di specifica certificazione dal Servizio di Controllo Interno.

Il danno erariale conseguente a tale illecita condotta è quantificato dal Requirente in € 5.000,00 coincidente con il complessivo importo indebitamente riconosciuto al citato dipendente provinciale.

La Procura ha qualificato come gravemente colposa la descritta condotta del convenuto che avrebbe dovuto conoscere i presupposti normativi legittimanti l’erogazione di compensi anche in relazione alle professionalità in suo possesso in qualità di Dirigente di Settore.

2. L’esposta ricostruzione del Requirente non appare nella sostanza contestata dal convenuto, il quale ha incentrato la propria difesa su un’ampia esposizione dei vantaggi finanziari, da egli quantificati in 16,5 milioni di euro, che la Provincia di XXX avrebbe conseguito in virtù dell’attività da egli svolta nonché da quella svolta dal dott. B, beneficiario dell’incarico e dei compensi in questione. In tal senso ha fatto presente che la loro attività si inserirebbe e andrebbe valutata nella sede erariale all’interno di un più ampio percorso di innovazione organizzativa e procedimentale che avrebbe interessato la Provincia di XXX a partire dal 2003, finalizzato, tra l’altro, all’individuazione di nuove e più finanziariamente convenienti fonti di finanziamento dell’Ente, attraverso la gestione

attiva dell'indebitamento, di alcuni fondi e della liquidità, con il coordinamento dei Comuni del territorio eventualmente interessati. In qualità di Dirigente del Settore interessato, il convenuto stabilì quindi che delle suddette egli stesso attività si sarebbe occupato in prima persona, assieme al dott. B, ritenuto persona idonea in quanto funzionario laureato in Economia, abilitato alla professione di dottore commercialista e presente nell'ente da circa otto anni con funzioni di consulenza a tutti i Servizi dell'Ente in materia fiscale, tributaria e finanziaria. Tale scelta avrebbe consentito, oltre che di valorizzare le professionalità interne ed evitare il ricorso a ben più costosi consulenti esterni, anche di dotare la Provincia di una struttura interna in grado di valutare con consapevolezza e autonomia le proposte degli advisor esterni e delle banche, struttura che ha riscosso apprezzamenti dagli organi di governo dell'Ente in diverse relazioni al rendiconto della gestione, oltre che dall'esterno da parte di operatori istituzionali del campo finanziario quali la agenzia di rating Fitch.

Detta struttura interna avrebbe avuto un ruolo determinante nella realizzazione di molteplici e importanti operazioni di ristrutturazione finanziaria, dalle quali l'Ente avrebbe conseguito significativi vantaggi finanziari, come descritto in premessa.

Ha inoltre evidenziato che tale danno andrebbe ridimensionato anche in considerazione del fatto che il convenuto, in qualità di titolare anche dell'Ufficio Retribuzioni, sospese per l'anno 2005 l'erogazione dell'indennità di specifiche responsabilità nei confronti del Dott. B per euro 1.032,91 annuali e che pertanto la maggiore retribuzione percepita dal dott. B rispetto agli anni precedenti e successivi con la quale dovrebbe identificarsi il danno erariale, ammonterebbe in realtà a € 3.967,13 lordi, per un netto mensile percepito, pur a fronte della copiosa e proficua attività svolta, di circa 200 euro.

Il convenuto ha fatto anche presente che il danno erariale e la sua illiceità sarebbero esclusi dal fatto che egli avrebbe potuto realizzare il medesimo risultato con modalità alternative.

Ad esempio, avrebbe potuto retribuire l'attività in questione come straordinario, poiché la cifra erogata al dott. B è corrispondente ad un monte ore straordinarie di circa 200 annue in un Ente in cui diversi autisti percepirebbero straordinari per circa 1000 (mille) ore annue, come avrebbe rilevato in relazione al costo del personale la Sezione Controllo.

Ha poi ricordato l'impegno con cui ha svolto i propri compiti, nel 2004-2006 avendo fruito di circa 10 giorni di ferie l'anno, avendo lavorato circa 2-300 ore in più ed essendo stato valutato fra i primi dirigenti dell'Ente con indennità di risultato di circa € 800,00 lordi in più rispetto ai colleghi mediamente valutati e di € 1.500,00 lordi in più rispetto ai colleghi valutati nelle ultime posizioni.

Ha sostenuto di non aver violato le procedure previste richiamando la distinzione tra i cd progetti obiettivo, contrattualmente previsti, e i progetti come regolamentati dall'*Ordinamento degli uffici e dei Servizi*, il cui art. 10, al comma 9 consentiva al Dirigente dei Servizi Finanziari di *"individuare i soggetti con responsabilità di progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati all'interno della struttura con attività limitata nel tempo"*, regolamentando quindi, al fine di esaltare le potenzialità di alcuni collaboratori particolarmente stimati, l'eventualità che rispetto agli obiettivi assegnati si intendesse non reclutare personale esterno ma utilizzare professionalità interne al medesimo servizio e riferendosi a progetti diversi dai progetti-obiettivo contrattualmente previsti, che possono essere presentati da tutti i Servizi dell'Ente, che individuano gruppi di soggetti e non singoli soggetti responsabili e che avrebbero garantito somme ad alcuni dipendenti di molto superiori a quelle del Dott. B per attività infinitesimali rispetto a quanto prodotto con le attività di finanza innovativa. A differenza del progetto obiettivo che mira ad assorbire nell'attività ordinaria dell'ente le attività sperimentate attraverso il progetto, l'attività in questione è stata intesa nella limitazione temporale di circa un anno e mezzo e non è stata più riproposta. Anche il convenuto avrebbe potuto farsi approvare dalla

Giunta la sua attività, conosciuta e apprezzata dagli organi di governo dell'Ente, come progetto-obiettivo, tanto più che la stessa riguardava non il miglioramento o lo snellimento di procedure amministrative esistenti, bensì procedimenti, atti e relativa formazione e aggiornamento fino a quel momento estranei all'attività amministrativa dell'ente e che nella relazione al rendiconto 2004 si era ipotizzata la costituzione di un Ufficio speciale che si occupasse di quanto effettivamente da egli realizzato assieme al Dott. B.

Ad ogni modo, egli nulla avrebbe occultato, dal momento che la Giunta, il Presidente, il Consiglio provinciale e tutti gli organi di vertice dell'ente sarebbero stati periodicamente informati sullo stato delle attività da egli svolte, che hanno approvato più volte. Anche il Segretario generale, preposto all'Ufficio controlli interni sugli atti e che, assieme alla Direzione Generale, al Presidente e all'Assessore al ramo, riceve tutte le determinazioni recanti il visto attestante la copertura finanziaria in automatico attraverso il sistema del documento informatico e della firma digitale, non avrebbe rilevato nulla né sarebbe intervenuto in quel periodo per poi evidenziare invece nel 2009 un'ipotesi di danno erariale alla Procura della Corte dei conti.

3. Dalle esposte allegazioni e argomentazioni delle parti emerge che non è in contestazione la ricostruzione del Requirente circa l'avvenuto conferimento da parte del convenuto dr. B, nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di XXX, al dott. B, funzionario appartenente a tale Settore, mediante la determinazione n. 75/2004, dell'incarico di responsabile del "Progetto finanza innovativa", con conseguente riconoscimento di un'indennità pari ad € 5.000,04 oltre oneri e IRAP, in ratei mensili da Gennaio a Dicembre 2005, su impegno a valere su un apposito stanziamento del bilancio provinciale, effettivamente erogata al beneficiario. Alla luce del quadro normativo, sia legislativo che regolamentare, e contrattuale, tale conferimento di

incarico e la corresponsione della relativa indennità risultano effettuati in assenza dei necessari presupposti legittimanti. Invero, diverse sono le disposizioni violate.

In primis non è stato rispettato l'articolo 37 del *Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi* della Provincia, che rimette alla esclusiva competenza del Presidente della Provincia il "conferimento) ai dipendenti della Provincia (di) incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio ...", assegnando al Dirigente esclusivamente la formulazione della relativa proposta al Presidente della Provincia. Nel caso, invece, all'evidenza, il conferimento dell'incarico è avvenuto direttamente da parte del Dirigente con la citata sua determina. Non risultano inoltre rispettate ulteriori prescrizioni contenute nell'art. 37 citato, quali quella dell'espletamento dell'incarico oggetto di specifico conferimento e remunerazione "al di fuori dell'orario di lavoro" (comma 3, lett. c).

Non risulta poi rispettata la disciplina dei progetti-obiettivo prevista dall'articolo 8 del CDI, che consentiva all'Amministrazione di destinare risorse proprie all'attuazione di progetti, assoggettandoli all'approvazione della Giunta, con indicazione del responsabile del progetto, degli obiettivi, delle risorse e della durata. Nel caso, invece, difetta il coinvolgimento della Giunta, dovendo imputarsi la vicenda alla sola determina dirigenziale in esame, la quale effettua in proprio altresì l'indicazione delle risorse e l'imputazione della spesa, peraltro non sul capitolo del PEG di propria pertinenza, ma direttamente su un intervento di bilancio dell'esercizio successivo, non ancora approvato dal Consiglio.

Nemmeno risulta rispettato l'art. 37 del CCNL di comparto del 22.1.2004 che disciplina, tra l'altro, il quadriennio normativo per il periodo 2002/2005, prevedendo che "2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli

analoghi strumenti di programmazione degli enti. 3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno". Non risulta invero che la corresponsione dei compensi in questione sia stata preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati e sia avvenuta in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, come certificati dal Servizio di Controllo Interno e come valutato dal dirigente secondo i criteri definiti dal sistema permanente di valutazione adottato. L'erogazione del compenso in questione è per contro avvenuta sulla base della sola citata determina dirigenziale di conferimento dell'incarico, la quale ha attribuito e stabilito il compenso aggiuntivo al dott. B in maniera aprioristica rispetto allo svolgimento dell'attività da remunerare e a prescindere da qualsivoglia verifica o certificazione delle prestazioni e dei risultati in rapporto agli obiettivi di PEG.

I fatti ascritti al convenuto non sono nemmeno inquadrabili nella disciplina prevista nell'art. 7 del d.lg. n. 165/2001, né negli art. 90 e 110 del d.lg. n. 267/2000, che regolamentano e circoscrivono le fattispecie e ipotesi nelle quali è consentito alle amministrazioni il conferimento di incarichi individuali.

L'erogazione dei compensi aggiuntivi da parte del convenuto è dunque avvenuta al di fuori di presupposti normativi o contrattuali legittimanti e si pone pertanto in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti sancito a livello legislativo dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/'01, ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi. Tale principio è per altra via ribadito dall'art. 53 del medesimo decreto, che reca una stringente disciplina del conferimento degli incarichi ai dipendenti che prevede, tra

l'altro, che detti incarichi possono avere a oggetto esclusivamente aspetti "non compresi nei compiti e doveri di ufficio" e sulla base di un fondamento normativo o contrattuale.

Per contro, la determinazione dirigenziale in questione risulta emessa in spregio di tale principio generale, in assenza di una previsione regolamentare o contrattuale legittimante e ha determinato l'indebita remunerazione con compensi aggiuntivi di un'attività svolta dal beneficiario nell'ambito dei compiti attribuitigli in ragione del proprio ufficio, in virtù di una preposizione alla responsabilità di un progetto che, pur presentando contenuti innovativi rispetto alla attività finanziaria tradizionalmente svolta sino ad allora dall'Ente, era stato concepito e intrapreso dalla Provincia di XXX tra le attività da sviluppare al proprio interno, nell'ambito delle attività di istituto, da svolgersi a mezzo delle proprie strutture burocratiche in virtù dell'apporto dato dai propri dipendenti nell'orario d'ufficio, attività che come tale non poteva considerarsi *extra ordinem*.

4. Le suddette evidenti violazioni normative non sono giustificate né sminuite dai vantaggi che il convenuto asserisce di aver arrecato alla Provincia. In proposito, va anzitutto premesso che il convenuto ha richiamato principalmente i vantaggi di natura finanziaria, che ammonterebbero a circa 16 milioni di euro, conseguiti dal 2005 a oggi a seguito delle operazioni poste in essere, derivanti, per la più gran parte, dai flussi incassati a seguito di operazioni di swap e dai minori oneri per interessi sostenuti rispetto alla preesistente struttura tradizionale di indebitamento e, in misura minore, dai rendimenti generati dal reinvestimento della liquidità realizzata, dalle entrate a remunerazione del supporto di valutazione finanziaria offerto ad altri Comuni.

Qualche considerazione in più meritano proprio gli asseriti vantaggi finanziari derivanti dai flussi incassati a seguito di operazioni di swap e dalla ristrutturazione della pregressa esposizione debitoria. Invero, va evidenziato come il vantaggio meramente finanziario non implichi necessariamente che ad esso si accompagni anche un vantaggio economico,

la cui valutazione è ben più articolata e complessa, dovendo riferirsi necessariamente all'intero arco temporale in cui si svolgono le operazioni, ben più ampio dei pochi anni a oggi trascorsi, e dovendo tenere in conto tutte le componenti di costo e di rischio assunte, comprese le commissioni corrisposte agli intermediari coinvolti nella realizzazione delle operazioni, i maggiori oneri economici organizzativi e procedurali connessi alla gestione di una più sofisticata e rischiosa struttura debitoria, il valore attuale degli oneri potenziali in relazione all'entità dei rischi assunti e alla loro probabilità di verifica e la loro incidenza sul costo attuale dell'eventuale nuovo debito. E' dunque possibile che, anche in presenza di differenziali finanziari positivi che si registrino in alcuni anni, le operazioni siano strutturate in modo tale, ovvero presentino componenti di rischio talmente elevate, da determinare il riassorbimento, se non il capovolgimento, nel corso del tempo dei suddetti vantaggi finanziari.

Tra l'altro, strutture siffatte non sono estranee a quelle operazioni di IRS tarate in modo da generare vantaggi finanziari immediati (es. upfront) o nel corso dei primi anni di durata contrattuale. Tali strutture di swap sono finalizzate a modificare le modalità e i tempi di incidenza dell'ammortamento dell'esposizione sottostante mediante la previsione di una taratura delle condizioni contrattuali rispetto ai parametri di mercato tale da generare flussi finanziari paralleli rispetto al sottostante, volti a modificare l'effetto finale dell'esposizione finanziaria complessiva (sottostante + derivato) proprio in virtù dell'entità e del segno dei differenziali tra flussi generati dal sottostante e flussi generati dal derivato. In altri termini, è possibile affiancare tali contratti a debiti sottostanti per modificarne la ripartizione degli oneri nel tempo, ad esempio anche ritardando il ripiano dell'esposizione, collateralizzando rispetto agli oneri del debito sottostante flussi positivi generati dal derivato concentrati nei primi anni di vita del contratto.

Alla luce di quanto sopra, pur prendendosi atto dei vantaggi finanziari generati sino ad

ora dalle operazioni in questione, non può per questo desumersi *sic et simpliciter*, come pretenderebbe invece di fare il convenuto, che le operazioni siano state economicamente vantaggiose per l'Ente, proprio in quanto a tali fini occorrerebbe una valutazione approfondita dei complessivi rischi e costi delle operazioni riferite all'intero arco temporale in cui esse sono destinate ad esplicare i propri effetti.

Semmai, la presenza di un rilevante mark to market negativo delle operazioni di IRS, indicato dal convenuto in circa 2.800.000 euro, prospetta, in considerazione dell'essere il mtm il valore attuale dei flussi finanziari attesi da una determinata posizione, una stima complessiva non positiva della vantaggiosità di tali operazioni da parte del mercato; in altri termini, il mercato ritiene che a seguito delle suddette operazioni di IRS la Provincia dovrà corrispondere flussi finanziari complessivi per circa 2.800.000 euro. In proposito, è noto che il mtm costituisce una stima aprioristica in continua evoluzione a seguito del costante mutamento dei parametri di mercato. Non può essere comunque sottovalutato che la presenza in un determinato momento storico di un mtm negativo per quasi tre milioni di euro, pur non potendo ovviamente considerarsi una perdita definitiva, sia ad ogni modo indicativa di una struttura contrattuale atta potenzialmente a generare perdite anche molto elevate, che non consentono di poter ritenere in assoluto che i vantaggi finanziari conseguiti dai primi anni, invocati dal convenuto, saranno con certezza mantenuti nell'intero arco temporale cui le operazioni si riferiscono. Non è dunque possibile al momento, per le ragioni esposte e sulla base delle informazioni ad ora disponibili, di affermare se le operazioni finanziarie in questione si risolveranno, complessivamente e con riferimento alla loro intera durata, in un vantaggio o in uno svantaggio per l'Ente, sotto il profilo sia economico che finanziario.

In ogni caso trattasi di vantaggi comunque correlati allo svolgimento di un'attività di funzione ordinaria che, eventualmente, avrebbero potuto assumere rilievo ai fini della

indennità di risultato, ma non costituire oggetto di una retribuzione parallela in virtù di un incarico aggiuntivo *contra legem*.

5. Non appaiono pertinenti né rilevanti ai fini in questione le ampie argomentazioni svolte in ordine alla differenza tra progetti-obiettivo e progetti specifici, differenza che non vale né a legittimare né a giustificare l'operato posto in essere dal convenuto in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e della sua determinazione esclusivamente sulla base di un fondamento normativo o contrattuale. Nel caso non è, infatti, in discussione tanto il fatto che il convenuto possa o meno esercitare il potere previsto dal comma 9 dell'art. 10 del Regolamento organizzativo dell'Ente di "*...individuare i soggetti con responsabilità di progetto per il raggiungimento di obiettivi specifici e determinati all'interno della struttura permanente del Servizio, con attività limitata nel tempo*", quanto piuttosto il fatto che il Dirigente non sia legittimato a erogare *tout court* a favore di singoli dipendenti compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria che non abbiano fonte in specifiche disposizioni normative o contrattuali, come invece avvenuto nella vicenda in esame.

Non rilevanti sono poi le considerazioni svolte dal convenuto in ordine alla meritorietà del proprio impegno lavorativo, non essendo tale aspetto affatto in discussione nella presente sede, nella quale ci si sta piuttosto occupando di un episodio specifico che si è concretato nella violazione di un fondamentale principio al quale è improntata la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che è quello della onnicomprensività della retribuzione, violato dalla corresponsione del compenso aggiuntivo al di fuori di presupposti legittimanti.

6. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta del convenuto appare sorretta quanto meno dalla colpa grave. Va infatti considerato che il dirigente ha una specifica competenza e responsabilità per l'attribuzione di trattamenti accessori (art. 45,

comma 4, d.lg. n. 165/2001) e che i principi nel caso violati costituiscono principi basilari del trattamento retributivo dei dipendenti, che dunque non possono essere legittimamente ignorati o disapplicati dai dirigenti senza violare quei canoni di diligenza minimale che gli stessi sono tenuti ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni. L'erogazione di compensi aggiuntivi a un pubblico dipendente per lo svolgimento, per quanto in ipotesi proficuo, di attività d'ufficio al di fuori delle previsioni, della competenza e delle procedure previste a livello normativo e contrattuale costituisce una macroscopica violazione dei canoni fondamentali della gestione del rapporto di lavoro e delle responsabilità specifiche che sono al riguardo assegnate ai soggetti preposti all'esercizio di funzioni dirigenziali.

7. La mancata erogazione al dott. B, nell'anno in cui gli è stato erogato il compenso aggiuntivo in questione, dell'indennità per specifiche responsabilità annualmente pari a euro 1.032,91 può essere tenuta in conto quale vantaggio parzialmente compensativo, trattandosi di comportamento con cui il convenuto ha in sostanza cercato di temperare l'esborso di 5.000 euro indebitamente provocato all'Ente di appartenenza. Va in tal senso anche considerato che l'indebito vantaggio patrimoniale non è avvenuto a favore del patrimonio del convenuto.

In conseguenza di tale parziale compensazione e dell'esercizio del potere riduttivo l'addebito può essere quindi ridotto a 4.000,00 (quattromila/00) euro.

A tale importo va aggiunto il maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Va altresì precisato che il momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio

dell'Ente danneggiato va computato con riferimento alle tempistiche di erogazione dei singoli ratei nei quali è stata frazionata la corresponsione dell'emolumento, tenendo proporzionalmente conto della riduzione dell'importo operata nell'esercizio del potere riduttivo come sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro

Per questi motivi

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29552 del Registro di segreteria, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla Procura regionale, condanna il convenuto dott. B Benvenuto al pagamento in favore della Provincia di XXX della somma di € 4.000,00 (euro quattromila/00), il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Ente danneggiato, da individuarsi nei sensi di cui al punto 7 della parte motiva, e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore, nonché alla rifusione della spese processuali che liquida in euro 453,86.

(euroquattrocentocinquantatre/86).

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to (Ref. Daniela MORGANTE)

f.to (Pelino SANTORO)

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2010

Il Direttore di cancelleria

f.to (Giuseppe de Pinto)